

STATUTO SOCIALE

ALLEGATO "B"
ALL'ATTO N. 13879
DELLA RACCOLTA

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA,

OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società Consortile per Azioni, con partecipazione paritaria di capitale privato e di capitale pubblico, denominata : "Napoli Orientale - Società Consortile per Azioni" e con denominazione abbreviata "Napoli Orientale S.C. p.a."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Napoli.

Articolo 3 - Durata

La durata è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha ad oggetto:

I

1. La costante interlocuzione con autorità centrali e locali, anche attraverso tavoli permanenti di consultazione e di concertazione, al fine: a) di promuovere iniziative di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e delle categorie sociali affinché le Istituzioni competenti adottino tutti i provvedimenti necessari per arginare i fenomeni malavitosi, di macrodelinquenza e di microdelinquenza, mediante un diverso controllo e presidio



del territorio, di modo che, realizzando la bonifica sociale dell'AON, si eviti che l'economia criminale faccia aggio sull'economia sana, impedendone o scoraggiandone l'insediamento; b) di ottenere, mediante modifiche normative e regolamentari, la semplificazione e lo snellimento delle procedure burocratico-amministrative, in ogni settore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi, di modo che sia reso più rapido e più incisivo l'intervento pubblico in qualunque fase, e si consegua un forte stimolo alle attività produttive;

2. La costante interlocuzione: a) con il Ministero del Lavoro, con gli organismi della Comunità Economica Europea, con gli Enti e le Rappresentanze locali, con le Organizzazioni Sindacali, onde conseguire strumenti innovativi in materia di lavoro che consentano di potenziare lo sviluppo e l'occupazione anche creando strumenti pilota; b) con il Ministero delle Finanze e con le autorità periferiche, per conseguire una fiscalità che, volendo tener conto della necessità di rivitalizzazione dell'AON, consenta regimi agevolati territoriali e categoriali; c) con il Ministero dell'Industria e con le sue rappresentanze periferiche, per ottenere ogni tipo di agevolazione e semplificazione dei procedimenti economico-concessori che da tale Dicastero dipendono;

3. La costante interlocuzione con il Ministero del Tesoro,

- con la banca d'Italia, con l'ABI, con le banche italiane e con quelle dell'area della CEE, al fine sia di predisporre un'organica programmazione economica, sia di elaborare forme di finanziamento evolute in sintonia con i sistemi di rilancio dell'AON, nonché per ottenere un costante controllo sui rapporti fra sistema bancario e mondo imprenditoriale;
4. La costante interlocuzione con gli Enti territoriali istituzionalmente competenti affinché attuino il coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale al fine di migliorare le condizioni socio-economiche dell'area, anche utilizzando gli accordi di programma e tenendo conto degli indirizzi già delineati con i provvedimenti in vigore o in itinere;
5. La costante interlocuzione con l'Università, la Scuola, gli Istituti di specializzazione post-universitaria e con qualunque altro ente pubblico o privato preposto alla formazione, onde ottenere una adeguata qualificazione ed un costante aggiornamento a qualunque livello e in ogni settore;
6. Il costante ed organico confronto fra i fornitori di servizi a rete, gli Enti locali e le aziende, onde promuovere l'adozione di soluzioni infrastrutturali indispensabili per un corretto sviluppo dell'area e nel contempo ottenere: a) la riduzione di costo dei consumi; b) la semplificazione dei rapporti contrattuali di fornitura;
7. Promuovere la predisposizione, da parte degli Enti



istituzionalmente competenti, di un piano organico, che, nel quadro di rilancio del Porto di Napoli e degli Aeroporti della impania, preveda la integrazione di tali strutture con aree di porto franco, interporti, ferrovie e centri di trasporto su gomma, al fine di creare sia un'efficiente rete intermodale, sia centri logistici di smistamento e trasporto che riducano i tempi e i costi di percorrenza delle merci;

8. Il censimento del patrimonio artistico nell'ambito dell'AON, onde procedere al restauro e all'inserimento di esso nei circuiti turistici della regione, restituendo così l'area alla sua dignità ambientale e consentendone la internazionalizzazione;

9. La realizzazione di studi di fattibilità e la redazione di "business plan" in relazione a qualunque opera o attività, si intenda realizzare nell'AON, purchè non contrasti con lo strumento urbanistico della variante per l'Area Orientale di Napoli;

10. La cura e l'attuazione di qualsiasi attività di promozione tendente ad attirare e a far affluire capitali e insediamenti nell'AON, purchè compatibili con l' strumento della Variante per l'Area Orientale di Napoli.

Articolo 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

CAPITOLO II

LUCRO, CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Finalità lucrative

La società non persegue scopi di lucro.

Articolo 7 - Capitali e azioni

7.1. Il capitale è di euro 520.200,00 (cinquecentoventimiladuecento/00), diviso in numero 1.020.000 (unmilioneventimila) azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di euro 0,51 (zero virgola cinquantuno).

7.2. Le azioni sono indivisibili. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

7.3. Le azioni sono nominative e, se liberate, consentendolo la legge, possono essere al portatore. La conversione da un tipo ad un altro è ammissibile a spese dell'azionista.

7.4. Oltre le azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create categorie di soci aventi diritti diversi.

Articolo 8 - Soci

8.1. Possono essere soci della Società Consortile: a) gli enti rappresentativi ed esponenziali delle categorie degli industriali, degli industriali edili, dei commercianti, degli artigiani, degli agenti di commercio, dei commissari, degli spedizionieri; b) consorzi fra imprenditori privati; c) gli Enti Pubblici Territoriali; d) gli Enti Pubblici Economici; e) le Aziende e Istituti di Credito; f) gli Istituti di Assicurazione.



8.2. La cessione delle azioni ha efficacia di fronte alla società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

8.3. L'assoggettamento delle azioni a vincoli, produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul libro dei soci.

8.4. La cessione delle azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro sessanta giorni dalla comunicazione, limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti dal punto "8.1".

8.5. Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto.

Articolo 9 - Prelazione

9.1. Il socio che intende vendere le proprie azioni deve informare con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui il numero delle azioni sia insufficiente, si procederà al sorteggio. Il prezzo delle azioni offerte in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla

determinazione del prezzo con i criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso le azioni offerte in vendita possono essere acquistate dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, le azioni sono liberamente disponibili.

9.2. Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita avviene tra azionisti della società.

Articolo 10 - Versamenti sulle azioni

10.1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte. Il versamento dei contributi avverrà invece in unica soluzione, del pari su richiesta dell'Organo Amministrativo.

10.2. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti di cui al punto precedente, decorre l'interesse nella misura annua di cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 11 - Obbligazioni e Patrimoni Destinati

La società può emettere, su deliberazione degli amministratori, obbligazioni semplici e, su deliberazione dell'assemblea straordinaria, obbligazioni convertibili. La



società può, altresì, costituire patrimoni destinati da uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. del c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CAPITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 12 - Luoghi e tempi di convocazione

12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

12.3. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 13 - Modalità di convocazione

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita, ai sensi del IV comma dell'art. 2366 c.c., quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti non presenti dei succitati organi.

Articolo 14 - Intervento in assemblea

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 c.c. e i soci devono esibire i propri titoli

al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Articolo 15 - Riunioni

L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi audio o video collegati.

Articolo 16 - Rappresentanza in assemblea

16.1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c. .

16.2. Gli Enti e le società possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

16.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 17 - Presidenza dell'assemblea

17.1. La Presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati.

17.2. Qualora né l'uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente



fra i presenti.

17.3. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

17.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

17.5. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

17.6. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio.

Articolo 18 - Quorum Assembleari e Deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza

assoluta. In seconda convocazione delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia. L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. E' però necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole di tanti che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351.

In base all'art. 6 de D.lgs. 17/1/2003 n. 5 l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze più elevate.

Articolo 19 - Sistemi di votazione

19.1. Le deliberazioni sono prese per la alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

19.2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

CAPITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Sistemi di amministrazione

20.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a 12 (dodici).

20.2 L'assemblea, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, ne fissa il numero dei membri.

Articolo 21 - Requisiti degli amministratori

I componenti dell'organo amministrativo: a) durano in carica un triennio e sono rieleggibili; b) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.

Articolo 22 - Norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A - Presidenza -

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni -

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di

convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno prima.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si

considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

C - Deliberazioni -

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D - Verbalizzazioni-

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta

anche tra estranei al consiglio.

E - Delega di poteri -

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni: a) ad un comitato esecutivo composto di un numero di membri (fra i quali dovrà essere compreso il Presidente) pari alla metà dei consiglieri di amministrazione più uno, con approssimazione per difetto; b) o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Gli organi delegati, nel rispetto dell'art. 2381 del c.c., riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società.

F - Sostituzione degli amministratori -

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del c.c. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli

amministratori nominati dall'assemblea oppure la metà di essi ed i componenti del Consiglio rimasti in carica siano in numero pari, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori restati in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Articolo 24 - Rappresentanza della società

24.1 La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe.

24.2 L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

CAPITOLO V

CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Articolo 25 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta unicamente il rimborso delle spese

sostenute per ragioni del loro ufficio, fatta eccezione per il Presidente al quale, previa deliberazione dell'assemblea, sarà riconosciuto un compenso forfettario annuo.

Articolo 26 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia). I compensi dei sindaci sono stabiliti dall'Assemblea; per i sindaci iscritti in Albi professionali i compensi sono fissati in base alle tariffe professionali.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 ed esercita altresì il controllo contabile.

CAPITOLO VI

BILANCI

Articolo 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 28 - Bilanci

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 29 - Utili

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue: a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; b) il rimanente verrà assegnato ad un "Fondo consortile", alla cui creazione si provvederà con i primi utili conseguiti.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

Articolo 31 - Finanziamento dei soci

31.1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

31.2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 codice civile, salva diversa disposizione per iscritto.

31.3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

Articolo 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 33 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

F.ti: Francesco NERLI - SABATINO SANTANGELO NOTAIO SIGILLO -

=====

La presente copia composta di fogli undici è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso **ESENTE DA BOLLO**

NAPOLI, 7 OTT. 2004

